



COMUNE di CARDITO

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 del 29/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2019.

L'anno 29/03/2019, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 11:158, nella sala adibita solitamente a adunanze del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25/03/2019 con protocollo N. 3883, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Mirone nella qualità di Il Presidente del Consiglio.

Dei componenti del Consiglio alle ore 12,27 sono presenti n. 14 e assenti, sebbene invitati, n. 3 come segue:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GIUSEPPE CIRILLO	X		10	DOLENTE RAFFAELLA		X
2	TIGNOLA GIUSEPPINA	X		11	IANNICELLI ANGELO		X
3	APROVIDOLO GIOVANNI	X		12	AMIRANTE SANTO	X	
4	BARRA SOSSIO	X		13	ROMANO CARMINE	X	
5	CAMPANILE VINCENZO	X		14	RUSSO ANDREA	X	
6	CHIACCHIO PASQUALE	X		15	SALVATO CRISTOFARO		X
7	FUSCO LUIGI	X		16	MIRONE GIUSEPPE	X	
8	FUSCO MICHELE	X		17	NATALE MARIALUISA	X	
9	SETOLA SALVATORE	X					

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Angela Trischitta.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono presenti gli Assessori: Anna Orabona, Giulia Cianciulli, Maria Barra, Antonio Giangrande.

IL PRESIDENTE introduce il punto n.8 (ex 7) all'o.d.g e lo pone in votazione:
presenti : n.14 , favorevoli : n.10 , contrari: n.4 (Tignola, Setola, Chiacchio, Natale).

Successivamente **IL PRESIDENTE** pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto:
presenti : n.14 , favorevoli : n.10 , contrari: n.4 (Tignola, Setola, Chiacchio, Natale).

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta e condivisa la proposta di deliberazione sotto riportata;

Ritenuto di farla propria;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. allegati alla presente deliberazione;

Visto l'esito delle votazioni soprariportate

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sotto riportata e, per l'effetto:

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI **per l'anno 2019**:

Fattispecie	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,33%	Nessuna
Fabbricati rurali strumentali	0,1 %	Nessuna

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 , comma 4, del D.lgs n.267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2019.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30.07.2014;

Visto l'articolo 1, comma 1133, della legge n. 145/2018 il quale, aggiungendo all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il seguente periodo: “Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta **2019**, può confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 e 2018 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 25.03.2019, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno d'imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,35%	€ 200,00
Altri immobili, locati, oppure a disposizione, compresi terreni ed aree fabbricabili	1,06%	Nessuna detrazione
<i>Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle c.c. A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</i>	1,06% con riduzione del 50% della base imponibile	Nessuna detrazione
Immobili di categoria catastale D	1,06%	Nessuna detrazione
Unità immobiliari date in locazione con contratto registrato , conforme all'accordo per il territorio del Comune di Cardito, sottoscritto, ai sensi dell'Art. 2, c. 3 della Legge 431/98.	0,80% con riduzione del 25%	Nessuna detrazione
Alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.	0,35%	€ 200,00

Ritenuto quindi confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI **per l'anno 2019**, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,33%	Nessuna
Fabbricati rurali strumentali	0,1 %	Nessuna

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto:

- a) confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI **per l'anno 2019**:

Fattispecie	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,33%	Nessuna
Fabbricati rurali strumentali	0,1 %	Nessuna

- b) trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr ENRICO CHIANESE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Vista la relazione istruttoria a firma della Responsabile del Servizio;

Vista la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

4. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI **per l'anno 2019**:

Fattispecie	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,33%	Nessuna
Fabbricati rurali strumentali	0,1 %	Nessuna

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013.

Cianciulli Giulia

Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mirone

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale
Dott.ssa Angela Trischitta